

**ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE  
DELLA FILIERA PESCA ED ACQUACOLTURA  
IN ITALIA**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL  
MARCHIO COLLETTIVO  
"FILIERA ITTICA"**

## **ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL MARCHIO**

1. È depositato per la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico il Marchio Collettivo, il cui segno grafico è il seguente:



2. Titolare del Marchio è l'”Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia” (d’ora in poi O.I. Filiera Ittica).
3. L’O.I. Filiera Ittica può attribuire ad altro soggetto giuridico le funzioni che il presente regolamento attribuisce alla stessa O.I. Filiera Ittica.
4. Le modalità di richiesta d’uso, di concessione, di mantenimento e d’impiego del Marchio sono descritte nel presente regolamento.

## **ARTICOLO 2 – SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA LICENZA D’USO**

1. Possono richiedere la licenza per l’uso del Marchio:
  - a) Le Organizzazioni di Produttori associate a FederOp.it che siano in regola ai sensi del vigente Statuto della Federazione e del Regolamento interno
  - b) le aziende di trasformazione e commercializzazione, gli operatori della ristorazione che utilizzano prodotti provenienti dalle Organizzazioni di Produttori di cui al punto a) precedente e che con questa abbiano sottoscritto un accordo che prevede il rispetto dei disciplinari tecnici emanati dalla O.I. Filiera Ittica.

## **ARTICOLO 3 – PRODOTTI CHE POSSONO FREGIARSI DEL MARCHIO**

1. Possono essere contrassegnati con il Marchio tutti i prodotti che rispettino i requisiti tecnici contenuti nei disciplinari tecnici emanati dalla O.I. Filiera Ittica.

#### **ARTICOLO 4 – IMPIEGO DEL MARCHIO**

1. Il Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio solo in relazione ai prodotti indicati nel provvedimento con il quale è rilasciata la licenza e nel rispetto delle forme, dei colori, delle proporzioni e delle disposizioni indicate nel manuale d'uso.
2. Il Marchio dovrà essere utilizzato in modo da evitare fraintendimenti con altre tipologie di riconoscimenti.
3. Il Licenziatario è tenuto a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio o dell'O.I. Filiera Ittica
4. Il Licenziatario non può cedere la licenza d'uso del Marchio o altrimenti disporre dell'uso del Marchio a favore di terzi.
5. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne l'O.I. Filiera Ittica da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni immessi sul mercato con l'uso del Marchio.
6. Il Licenziatario deve cessare l'uso del Marchio senza pretesa di risarcimento danni, qualora, per qualsiasi causa, all'O.I. Filiera Ittica venga meno definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio.
7. L'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per il Licenziatario l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio.
8. La facoltà d'uso del Marchio è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nei disciplinari di cui all'articolo 3. A tal proposito, il Licenziatario s'impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all'uso del Marchio.
9. Il Licenziatario s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'O.I. Filiera Ittica ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o nei Disciplinari.

## **ARTICOLO 5 – ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO**

1. Il soggetto che intende ottenere per propri prodotti la concessione del Marchio deve presentare l'apposita domanda all'O.I. Filiera Ittica.
2. Al momento della domanda, il richiedente
  - s'impegna a rispettare le regole contenute nel presente regolamento
  - allega alla domanda tutta la documentazione richiesta, al fine di dimostrare la facoltà d'accesso all'uso del Marchio
  - allega certificato di conformità di cui all'articolo 6.
3. L'esito dell'istruttoria può comportare:
  - l'accoglimento e la successiva concessione della licenza d'uso
  - il rifiuto motivato della domanda, qualora non sussistessero tutti i requisiti
  - la richiesta di azioni correttive
  - la richiesta di dati/informazioni/documentazione o ogni altro elemento di valutazione mancante o ulteriore.
4. La concessione della licenza d'uso è ratificata dal Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica. La licenza conferisce il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di ratifica.
5. Ciascun licenziatario è identificato all'interno del Sistema di Marchio da un "Codice Operatore". È, inoltre, iscritto in apposito elenco aggiornato a cura dell'O.I. Filiera Ittica.

## **ARTICOLO 6 – CONTROLLI DI CONFORMITÀ**

1. Il controllo del possesso dei requisiti definiti nel disciplinare è demandato ad Ente di certificazione di prodotti o d'ispezione - scelto dall'O.I. Filiera Ittica – che operi in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45004 (d'ora in poi Ente di Controllo). Le modalità d'esecuzione sono quelle previste dai regolamenti dell'Ente di controllo e possono prevedere:
  - a) verifiche documentali
  - b) verifiche ispettive periodiche presso i luoghi di produzione, lavorazione, confezionamento del richiedente
  - c) analisi di laboratorio sui prodotti, al fine di sancirne la conformità ai requisiti del disciplinare

In ogni caso, le verifiche ispettive di cui al punto b) precedente sono previste in numero di almeno una all'anno, fatte salve verifiche suppletive che l'Ente di Controllo potrà compiere in conformità al proprio regolamento.

2. L'esito positivo del controllo porta all'emissione del certificato di conformità a favore del soggetto richiedente o, nel caso di verifiche di sorveglianza, alla conferma delle condizioni che hanno portato all'emissione dello stesso. La certificazione di conformità del prodotto al disciplinare tecnico è una delle condizioni necessarie per poter richiedere e mantenere l'uso del Marchio.
3. Al fine di dimostrare il mantenimento dei requisiti, l'Ente di Controllo fornirà copia dei rapporti di audit anche all'O.I Filiera Ittica.
4. Il contratto per l'esecuzione dei controlli è stipulato tra il richiedente e l'Ente di Controllo. Gli oneri relativi alle attività dell'Ente di Controllo sono a carico del richiedente.
5. Il soggetto richiedente s'impegna a consentire libero accesso all'Ente di Controllo, garantendo assistenza e tutte le informazioni utili per l'espletamento della verifica di conformità.

#### **ARTICOLO 7 - SANZIONI**

1. Il Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica, in relazione alle eventuali non conformità rilevate, adotta provvedimenti che possono consistere:
  - a) nell'invito ad eliminare entro un tempo determinato le cause che originano l'inadempienza.
  - b) nella diffida a sospendere nei tempi stabiliti l'immissione sul mercato dei prodotti cui si riferisce l'inadempienza, fino alla rimozione delle cause che l'hanno originata.
  - c) In caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b), nella revoca della licenza d'uso del Marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la tutela del Marchio stesso.

Il soggetto richiedente/licenziatario dovrà, in ogni caso, attuare tutte le richieste di azioni correttive avanzate dall'Ente di Controllo, essendo queste assimilabili all'invito ad eliminare [...] le cause che originano l'inadempienza" di cui al punto a) precedente.
2. Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate dal Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica attraverso lettera raccomandata, fax, o altro mezzo equivalente.

## **ARTICOLO 8 - REVOCA DELLA LICENZA E DECADENZA DEL DIRITTO D'USO**

1. La licenza d'uso può essere revocata dal Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica:
  - a) in seguito alla revoca del certificato di conformità da parte dell'Ente di Controllo
  - b) nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, punto c)
  - c) quando il licenziatario non consente l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6
  - d) per il mancato versamento dei diritti di licenza d'uso del marchio, se previsti
  - e) perché il licenziatario perde lo status di cui all'*articolo 2 comma 1 lettera a)*
  - f) perché un fornitore del licenziatario perde lo status di cui all'*articolo 2 comma 1 lettera a)*:  
in tal caso, il diritto d'uso decade limitatamente ai prodotti provenienti da detto fornitore.
  
2. I soggetti cui è revocata la licenza d'uso o che hanno rinunciato alla stessa devono:
  - o cessare l'uso del Marchio
  - o eliminare il Marchio da imballi, carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc..
  
3. In caso di revoca e/o rinuncia del licenziatario, quest'ultimo sarà escluso dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 5.

## **ARTICOLO 9 – RECLAMI E CONTROVERSIE**

1. L'O.I. Filiera Ittica non è responsabile nei confronti del licenziatario per:
  - o nullità, invalidità, inefficacia del Marchio
  - o violazione degli eventuali diritti di terzi connessi all'uso del Marchio
  
2. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Roma.

## **ARTICOLO 10 - MODIFICHE AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E AL REGOLAMENTO**

1. Chiunque può presentare proposte per l'introduzione di nuovi prodotti all'interno del Marchio Collettivo. Le proposte devono essere presentate all'O.I. Filiera Ittica e devono essere corredate dai requisiti tecnici (Disciplinare) e da una relazione di fattibilità.
  
2. Il Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica valuta ed eventualmente modifica il contenuto del Disciplinare proposto. Ai fini della suddetta attività di valutazione, il Consiglio Interprofessionale può nominare ed avvalersi di una specifica Commissione Tecnico-Scientifica.

3. Il Consiglio Interprofessionale dell'O.I. Filiera Ittica, apportate le eventuali integrazioni, decide in merito alla formale approvazione del Disciplinare.
4. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Interprofessionale all'O.I. Filiera Ittica, necessita di un'espressa delibera dello stesso anche per le relative eventuali modifiche.
5. Qualora fossero apportate variazioni ai documenti sopra menzionati, l'O.I. Filiera Ittica dà tempestiva comunicazione scritta ai licenziatari e ai soggetti con domanda in corso di esame.